

Regolamento del procedimento riguardante la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 necessaria per l'esercizio delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura riguardante la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 15, comma 1, della legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 ("Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"), necessaria per l'esercizio delle operazioni delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale.
2. La procedura prevista dal presente regolamento si applica, altresì, alle strutture socio – assistenziali che intendano attivare rapporti di collaborazione con i Comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale di Cremona ed agli Enti collegati.

Articolo 2 – Ufficio Comune

1. Per Ufficio Comune si intende l'Ufficio, presso il Comune di Cremona quale Ente capofila della gestione associata delle funzioni di autorizzazione al funzionamento, sospensione e revoca delle strutture socio – assistenziali, previsto dalla convenzione distrettuale approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 3 ottobre 2007.

Articolo 3 – Le unità di offerta della rete sociale

1. Le unità di offerta della rete sociale interessate al presente provvedimento sono quelle individuate con deliberazione della Giunta Regionale Lombarda.

Articolo 4 – Le strutture socio – assistenziali

1. Le strutture socio – assistenziali interessate al presente provvedimento sono quelle non rientranti tra le unità di offerta della rete sociale, come individuate dalla Regione Lombardia, che intendano attivare rapporti di collaborazione con i Comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale di Cremona ed agli Enti collegati ovvero le strutture socio – assistenziali precedentemente normate dal Piano Socio – Assistenziale regionale 1988 – 1990, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/871 del 23 dicembre 1987.

Articolo 5 – Esercizio della attività

1. La comunicazione di inizio di attività relativa alle unità di offerta della rete sociale, di cui all'art. 2, deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista per l'avvio dell'attività
2. La comunicazione di attività relativa alle strutture socio – assistenziali, di cui all'art. 3, deve essere presentata, dall'Ente interessato almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'attività.

Articolo 6 - Presentazione della comunicazione

1. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Comune ed approvati con determinazione del Dirigente del Settore.

Articolo 7 – Contenuto

1. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore, deve contenere tutti i dati e la documentazione, così come specificamente previsti dalla modulistica predisposta dall'Ufficio Comune.
2. Alla comunicazione deve essere unita copia del documento di identificazione del soggetto interessato.
3. In particolare, alla comunicazione deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività, datata e firmata dal legale rappresentante.
4. In luogo della documentazione, può essere presentata perizia asseverata prodotta da una Commissione, composta da un numero minimo di tre componenti, di cui: un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva; un ingegnere abilitato all'esercizio della professione; un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche.
5. Nel caso di unità d'offerta gestita direttamente da un Ente pubblico, la comunicazione preventiva è opportunamente sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dia atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti, da inviarsi all'Ufficio Comune.

Articolo 8 - Presupposti essenziali all'esercizio

1. Sono presupposti essenziali per il ricorso alla procedura semplificata prevista dal presente regolamento che l'unità di offerta e/o la struttura sia esercitata in strutture agibili per lo svolgimento di attività, siano conformi alle norme tecniche e gestionali indicate dal legislatore regionale per lo svolgimento della attività per la quale si intende presentare comunicazione e sussista la compatibilità urbanistica.

Articolo 9 – Istruttoria

1. L'istruttoria è avviata dall'Ufficio Comune.
2. All'atto del ricevimento della comunicazione, il servizio provvede ad iscrivere in un apposito registro, anche informatico, gli enti gestori che effettuano la comunicazione di inizio attività ed entro il termine di quindici giorni dal ricevimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
3. In particolare accerta che: la comunicazione sia completa di tutti gli elementi ed i documenti richiesti agli articoli precedenti; i requisiti dichiarati e documentati rispondano a quelli previsti per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10 - Irregolarità della comunicazione

1. Qualora la comunicazione non sia regolare o completa, l'Ufficio Comune ne dà comunicazione all'interessato entro quindici giorni lavorativi, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l'interessato deve produrre all'Ufficio richiedente la documentazione mancante. Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, l'Ufficio Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'improcedibilità della comunicazione e, pertanto, il divieto di inizio attività.
3. Il provvedimento è notificato all'interessato e comunicato al Comune di ubicazione della struttura, qualora non coincidente con l'Ufficio Comune, ed all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 11 - Assenza dei requisiti richiesti

1. Qualora nel corso dell'istruttoria si riscontrino carenze nella rispondenza dei requisiti dichiarati rispetto a quelli previsti dalla legge, l'Ufficio Comune ne dà immediata comunicazione all'interessato.
2. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di dati o documenti non contemplati dalla modulistica, ma comunque riferiti ai requisiti richiesti.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta l'interessato deve produrre all'Ufficio Comune la documentazione. Qualora l'interessato non trasmetta quanto richiesto nei termini previsti, l'Ufficio Comune, con provvedimento motivato, dispone il divieto di inizio attività.
4. L'Ufficio Comune dispone, altresì, il divieto di inizio attività qualora accerti che la comunicazione non corrisponde al vero in quanto contiene dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni.
5. Il divieto di inizio attività è notificato all'interessato e comunicato al Comune sede della unità di offerta sociale, qualora non coincidente con l'Ufficio Comune, ed all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 12 - Inizio attività

1. In caso di esito positivo della istruttoria, con conseguente adozione di provvedimento a valenza interna, l'Ufficio Comune ne dà comunicazione tempestiva all'interessato, al Comune sede dell'unità di offerta, qualora non coincidente con l'Ufficio Comune, ed all'Azienda Sanitaria Locale e provvede alla trasmissione di apposita comunicazione alla Regione Lombardia.
2. In caso di strutture socio – assistenziali, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la comunicazione viene effettuato all'interessato ed al Comune sede della struttura, qualora non coincidente con l'Ufficio Comune.

Articolo 13 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. Qualora l'Azienda Sanitaria Locale accerti, in corso d'esercizio, il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla normativa vigente, diffida l'interessato a conformarsi.
2. Trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'Azienda Sanitaria Locale informa l'Ufficio comunale competente, che dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. L'eventuale ripresa dell'attività, fatta salva la verifica dei requisiti, potrà avvenire solo a seguito di una nuova comunicazione di inizio attività.

Articolo 14 - Modifiche sostanziali

1. Ai sensi del presente regolamento, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni gestionali e strutturali non contenute nella comunicazione originaria.
2. Le modifiche sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova comunicazione.

Articolo 15 - Modifiche non sostanziali

1. Si intendono per modifiche non sostanziali le variazioni soggettive, cioè quelle relative a sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.
2. Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate all'Ufficio Comune competente a ricevere la comunicazione di inizio della stessa.

Articolo 16 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi degli Enti gestori di unità di offerta sociali, l'Ufficio Comune può comunicare o diffondere i dati relativi all'attività, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 01/12/2008

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera	n.	del
Delibera	n.	del
Delibera	n.	del
Delibera	n.	del